

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI APPALTO, DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI DELL’EDIFICIO “PETER PAN E RATTAZZI” – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”.

CIG 8257884D71

CUP I33C17000960004

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 453 del 10/04/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori di “Efficientamento energetico, miglioramento sismico ed adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi dell’edificio “Galileo Galilei” – scuola dell’infanzia e primaria”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex artt. 36, commi 2, lett. d) e 9 bis e art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Alessandria [codice NUTS ITC18], CUI L00429440068202000038 CUP I33C17000960004- CIG 8257884D71

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Fabrizio Furia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City, Piazza della Libertà 1, e-mail: fabrizio.furia@comune.alessandria.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto (sezione contrattuale e tecnico prestazionale); Schema di contratto d’appalto; relazione tecnico illustrativa; relazioni specialistiche, relazioni di calcolo, schemi unifilari impianti elettrici, Elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo; Quadro economico di spesa, quadro incidenza manodopera, elaborati grafici, PSC e relativi allegati, programma e piano di manutenzione, crono programma, costi della sicurezza, fascicolo dell’opera.
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (modello istanza di partecipazione, modello DGUE, modello offerta economica);
- 3) Patto di integrità/protocollo di legalità del Comune di Alessandria e dei suoi Organismi partecipati, rientranti nel perimetro di materia di contratti pubblici, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 188 del 13/08/2019;
- 4) Informativa privacy.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) relativi all’affidamento di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) approvato con D.M. 13 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione “Argomenti”, sottosezione “GPP – Acquisti Verdi, Criteri ambientali Minimi”;

La documentazione di gara e l’ulteriore documentazione di cui all’art. 29 del Codice è disponibile in formato digitale per il tramite del “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”,

indirizzo:<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziare/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziare-anno-2020/>, sulla Piattaforma Digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> (in seguito: Piattaforma Digitale).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante entro il termine ultimo perentorio delle ore **08.00 del giorno 18 maggio 2020** tramite l'apposita area della procedura avviata, prevista della Piattaforma Digitale.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l'apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale nonché pubblicate in forma anonima, unitamente al relativo quesito, sul "*Profilo del Committente*" della Stazione Appaltante, sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "gare d'appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate", indirizzo:<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziare/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziare-anno-2020/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In ogni caso, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa e dalla legge di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche qualora effettuate tramite l'apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 82/2005, ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge, quindi, automaticamente domicilio nella suddetta area della Piattaforma e all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi dell'edificio 'Peter Pan e Rattazzi', scuola dell'infanzia e primaria, come meglio descritto e indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

L'importo a base di gara è pari ad **€ 1.169.593,56**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 34.065,84** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con mutuo della Cassa DDPP e con altre risorse della Stazione Appaltante.

- mutuo Fondo Kyoto (posizione n. 7501212) €1.453.648,20

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a **€358.246,51** pari al 30,63%.

L'importo a base di gara è stato calcolato, per quanto attiene ai prezzi unitari applicati, sulla base del prezzario della Regione Piemonte 2019 (agg. Dicembre 2018), così come indicato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale, prot. 5/PRE del 01/03/1995, e laddove non possibile attraverso l'analisi dei prezzi.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a complessivi 488 gg dalla data di consegna dei lavori.

È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, c. 13 del Codice, in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del Codice stesso, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo e previo, in ogni caso, accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 19 del presente Disciplinare.

4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare

consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/ConSORZI con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Per la comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

6.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE (ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- 1. Il dichiarante potrà rendere apposita dichiarazione d'insussistenza delle condizioni di esclusione ivi indicate per sé e per le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa.** Al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi (e far accertare da tutti i soggetti di cui al successivo punto 6.3) della concreta situazione penale mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
- 2. Qualora non si avvalga della possibilità di cui al punto 1 il dichiarante dovrà allegare al DGUE apposite dichiarazioni firmate digitalmente da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.**
3. Fatto salvo quanto previsto dalla successiva nota numero 7 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della Commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
4. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione da allegare al DGUE di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
5. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 4, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

6. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è determinata a norma dei commi 10 e 10 bis dell'art. 80.
7. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, in caso di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando quest'ultima è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del c.p., quando il reato dopo la condanna è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

6.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA (ARTICOLO 80, COMMA 2, DEL CODICE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi (e far accertare da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80), dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

6.3 PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI OSTATIVI (ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL CODICE)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
 - i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento), ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare allegando la relativa documentazione al DGUE di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

6.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL CODICE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, vista la circolare n. 13/2018 della Ragioneria Generale dello Stato;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra, allegando al DGUE la pertinente documentazione, di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Quanto alla lettera b):

- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

6.5 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE A), B), C), C-BIS), C-TER), C-QUATER), D), E), DEL CODICE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto disposto dall'art 110 del [Codice](#);
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) ha dimostrato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, per inadempimento ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione a corredo di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), il concorrente deve dichiarare qualunque provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, non potendo operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutandone la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, spettando tale potere esclusivamente alla stazione appaltante. A mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso opportuno effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico che abbia fatto istanza di concordato preventivo o l'Impresa ammessa al concordato, per la quale ANAC ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento (art 110, commi 4 e 6 del Codice), saranno ammessi se si avvarranno di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l'avvalimento;
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

6.6 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE F), F-BIS), F-TER), G), H), I), L), M), DEL CODICE)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
 - a. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

6.7 MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001) (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE III, SEZIONE D, NUMERO 7, DEL DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero, per le cooperative ed i consorzi di cooperative, iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all'esecuzione dei lavori per la categoria OG1 ed OG11.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il presente requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

b) **attestazione di qualificazione** in copia autentica rilasciata da pubblico ufficiale ovvero dalla società di attestazione ovvero in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, regolarmente autorizzate, in corso di validità, relativa alle categorie e classifiche sotto indicate:

OG1 classifica III o superiore	866.431,88
OG1	532.703,08
OS8 classifica I	188.037,90
OS18	40.991,51
OS21	70.633,55
OG11 classifica I o superiore	303.161,68
OS3	85.484,33
OS28	127.488,19
OS30	90.189,16
IMPORTO A BASE D'ASTA	1.169.593,56

In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale il requisito di partecipazione deve essere posseduto cumulativamente, fermo restando che la capogruppo/mandataria deve possedere la quota maggioritaria.

In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e i consorzi ordinari di tipo verticale il requisito di partecipazione deve essere posseduto nei seguenti termini: dalla capogruppo/mandataria nella categoria prevalente (OG1), mentre la/ e mandante/i i requisiti previsti per la categoria scorporata (OG11).

L'intero raggruppamento o Consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'Impresa singola.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti sono

tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 207/2010.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al presente Disciplinare.

Per le categorie superspecialistiche, a norma del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/10/2016, è fatto divieto di avvalimento qualora di importo superiore al 10% dell'importo complessivo a base d'asta.

L'operatore che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 2) **per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati secondo le previsioni di cui al punto 12.A.2 del presente Disciplinare, per attestare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione indicate dall'articolo 80 del Codice e dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che nelle suddette cause non si trovano le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa;**
- 3) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, pena di nullità.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata puntuale indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti della normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario potrà affidare in subappalto il servizio di cui al contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione del rispetto delle previsioni di cui all'art. 105, comma 4 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per le categorie superspecialistiche, a norma del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/10/2016, fermo restando l'obbligo di possesso dei requisiti di qualificazione, ne è consentito il subappalto entro il limite del 30% dell'importo della categoria richiesta.

Si ricorda che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario di ciascun lotto sarà tenuto a trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del/i subappaltatore/i attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali l'apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

10. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 81 del Codice, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Disciplinare è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca nazionale degli operatori economici, nei confronti del soggetto che risulterà aggiudicatario.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'art. 216, comma 13, del Codice

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC www.anticorruzione.it "Servizi" – "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico". Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento ed il relativo Lotto cui intende partecipare, viene rilasciato dal Sistema un "PassOE".

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto Sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove per qualsivoglia ragione il sistema AVCPASS o il collegamento non risultassero pienamente operanti per un prolungato lasso di tempo, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, e in caso di verifica negativa, la Stazione Appaltante:

- a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione, esclude il concorrente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

11. SOPRALLUOGO

Prima della formulazione dell'offerta, ciascun concorrente è invitato ad effettuare un sopralluogo sui luoghi di intervento, al fine di prendere visione delle condizioni di lavoro, di assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire.

In fase di presentazione dell'istanza di partecipazione l'operatore dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di esecuzione riportate nei documenti di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella presentazione dell'offerta, la quale sarà da intendersi, pertanto, remunerativa.

NEL CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SIANO ANCORA IN ESSERE RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CODIV-19 CHE LIMITANO LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE E/O REGIONALE, IL CONCORRENTE, QUALORA ENTRO IL TERMINE DI GARA NON FOSSE STATO POSSIBILE EFFETTUARE IL PREDETTO SOPRALLUOGO, POTRÀ DICHIARARE L'AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI ANCHE MEDIANTE I COMUNI SISTEMI INFORMATIVI (google map o simili), E POTRÀ ALTRESÌ RICHIEDERE ALLA S.A. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI SPAZI INTERNI OGGETTO DI INTERVENTO.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma Digitale e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 maggio 2020.

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro il suddetto termine per oggettivi e comprovati mal funzionamenti della Piattaforma Digitale, la Stazione Appaltante prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento della stessa, dandone adeguata pubblicità a tutti i concorrenti.

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Alessandria (<https://alessandria.acquistitelematici.it>), ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente Disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione,

sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'Azienda corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su "Aggiungi un componente al raggruppamento" è possibile inserire i dati del/i componente/i.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio o chiarimento relativo alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:

- **BUSTA A - Documentazione Amministrativa;**
- **BUSTA B - Offerta Economica.**

Si precisa che:

- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria);
- l'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;
- non devono essere indicati o comunque forniti dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

12.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema, nella Busta virtuale A - Documentazione amministrativa, i documenti afferenti alla gara nel suo complesso e precisamente:

- 1) **Domanda di partecipazione** nei termini di cui al punto 12.A.1. del presente Disciplinare
- 2) **DGUE** secondo il modello reso disponibile sulla Piattaforma Digitale nei termini di cui al punto 12.A.2 del presente Disciplinare
- 3) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo secondo quanto specificato nel documento medesimo; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Si rimanda, al riguardo, a quanto previsto al punto 10 del presente Disciplinare;
- 4) **garanzia provvisoria e dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria**, resa con le modalità e prescrizioni di cui al punto 12.A.4 del presente Disciplinare;
- 5) **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** nei termini di cui al punto 12.A.5 del presente Disciplinare;

- 6) **In caso di avvalimento:** tutta la documentazione richiesta al precedente punto 8 del presente Disciplinare e il DGUE dell'ausiliaria secondo quanto previsto dal punto 12.A.2 del presente Disciplinare;
- 7) **In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE:**
- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
 - **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila;
 - **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese/consorzi/GEIE attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

12.A.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1_disciplinare_domanda di partecipazione" che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi elencate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale con certificati di firma in corso di validità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. cod. civ.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Gli operatori devono produrre apposita documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a 16,00 € ogni 4 fogli, da assolvere mediante:

- indicazione sull'istanza del codice numerico composto di 14 cifre riportato sul contrassegno, in caso di pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrassegno dovrà esser conservato dall'operatore per il termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del D.P.R. n. 642 del 1972);
- caricamento nell'apposito campo dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente di autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta stessa.

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso e di una sanzione da 1 al 5 volte l'importo del tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Qualora l'Operatore economico sia esentato dall'applicazione dell'imposta di bollo dovrà presentare apposita dichiarazione giustificativa firmata digitalmente dai soggetti aventi titolo, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

12.A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla Piattaforma Digitale, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo quanto previsto al punto 8 del presente Disciplinare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, secondo quanto previsto al punto 8 del presente Disciplinare;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, secondo quanto previsto al punto 8 del presente Disciplinare;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria, secondo quanto previsto al punto 12.A.4 del presente Disciplinare

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Stante la previsione dell'art. 1, comma 18, l. n. 55/19, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori né, conseguentemente, l'allegazione del DGUE del/i subappaltatore/i e/o del PASSOE del/i subappaltatore/i.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo/i all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale con certificati di firma in corso di validità dai soggetti legittimati ad impegnare l'operatore economico o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. cod. civ.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Più precisamente, in caso di:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, deve esser presentato un documento unitario firmato dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma per ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma sia per il Consorzio che per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente.

12.A.4. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve altresì essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di valore pari ad €. 23.391,87, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: **Banco BPM Spa, Filiale 01384, Abi: 05034, Cab: 10408 Piazza della Libertà, 20-22, 15121 Alessandria (AI)**
Coordinate bancarie
IBAN: IT54Q050341040800000054245
Bic/Swift: BAPPIT21D84.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- o documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, devono inserire nella Busta A- Documentazione amministrativa copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione.

12.A.5.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Fatta salva l'ipotesi in cui sia disposta la sospensione del pagamento del contributo a causa della situazione di emergenza da COVID 19, i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2019 e di cui ai comunicati informativi del 7/11/2019, 11/11/2019 e 4/12/2019 pubblicati sul sito dell'ANAC all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

e **allegano la ricevuta ai documenti di gara**, inserendola nella Busta A – Documentazione amministrativa. Il contributo è dovuto pari ad €.140,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

PREVISIONI GENERALI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sopra riportata documentazione di cui alla Busta A – Documentazione amministrativa, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della Busta B – Offerta economica dovrà essere inserita dal concorrente, nell'apposita Sezione della Piattaforma Digitale, a **pena di esclusione**, l'Offerta Economica in bollo, predisposta preferibilmente

secondo il modello redatto dalla Stazione appaltante allegato al presente Disciplinare di gara, e contenente i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale offerto, da applicarsi ai singoli prezzi di cui all'Elenco Prezzi;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

I costi sopra indicati, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice, l'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, determina l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli operatori devono produrre apposita documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a 16,00 € da assolvere mediante:

- indicazione sull'offerta economica del codice numerico composto di 14 cifre riportato sul contrassegno in caso di pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrassegno dovrà esser conservato dall'operatore per il termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del D.P.R. n. 642 del 1972);
- caricamento nell'apposito campo dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente al pagamento virtuale dell'imposta.

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso e di una sanzione da 1 al 5 volte l'importo del tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della Piattaforma Digitale le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, l'Offerta economica potrà essere sottoscritta dallo stesso ma i relativi poteri andranno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di concorrenti associati l'Offerta economica dovrà essere unica, firmata digitalmente nei seguenti termini:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;

- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno altresì escluse le offerte in rialzo, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o riferite solo ad una parte del servizio.

L'Offerta economica dovrà avere validità per un massimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice.

Il presente appalto non presenta carattere trasfrontaliero secondo quanto indicato nella Linea Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. E ciò in quanto l'area di intervento non si trova nei pressi di confini nazionali, né l'importo dei lavori è prossimo alla soglia europea.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità pubblica telematica, ad eccezione:

- dell'analisi del dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo punto 20 del Disciplinare di gara.

Apertura delle buste

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà, in modalità telematica, presso il Servizio Autonomo Gare Appalti e Contratti, **il giorno 03 giugno 2020 alle ore 09.00.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la Piattaforma Digitale almeno due giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").

Conformemente al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP avvia le operazioni di gara con il supporto del Servizio Autonomo Gare Appalti e Contratti e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13 del presente Disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, il RUP in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione Offerta Economica dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria e si procederà alla verifica di eventuale anomalia delle offerte valide, se in numero pari o superiore a cinque, nei termini di seguito indicati:

- Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ma inferiore a dieci, si procederà a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata a norma del comma 2bis dell'art. 97 del Codice;
- Qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, a norma del comma 8 del suddetto art. 97, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a norma dei commi 2, 2bis.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. B) del Codice – con i casi di esclusione da disporre per:

- Inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. A) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. A) e c) del Codice-

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di attivazione del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede alle operazioni di cui al punto 21 che segue.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato a norma dell'art 32, comma 14, del Codice e del vigente regolamento comunale sui Contratti, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 13/02/019.

L'affidatario è obbligato entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'affidamento:

- a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- a depositare presso la Stazione Appaltante idonea polizza assicurativa con i massimali previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato deposito della documentazione nei termini di cui sopra può comportare l'irrogazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto oppure, a scelta dell'Amministrazione, alla revoca dell'affidamento. In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni di ritardo o i maggiori oneri da sostenere per un nuovo affidamento, e potrà affidare al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva resterà vincolata per la Ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la Ditta abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a

quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la Stazione Appaltante nulla ha più da pretendere.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione della gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le controversie relative agli atti e ai provvedimenti della presente procedura di gara, l'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il seguente: T.A.R. Piemonte, via Confindustria 10, 10121 Torino

PEC: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

EMAIL: urp.to@giustizia-amministrativa.it

Telefono: +39 011 5576411

FAX: +39 011 5576401

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.Lgs.n. 104/2010.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Fabrizio Furia)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. 82/2005)